

C I T T A ' D I M O L F E T T A

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40

del 05.03.2007

O G G E T T O

Tar Puglia – Bari. Ricorso ad istanza di Giovanni e Luigi Alba per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale prot. n.67856/06 "Rimozione materiale di amianto". Costituzione in giudizio: Conferimento incarico a legale.

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Assente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Camero Michele**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 26.02.2007, con prot. n. 23, è stato notificato a questo Ente il ricorso promosso – a cura dell’Avv. Antonio la Forgia - dinanzi al TAR Puglia – Bari - dai Sigg.ri Giovanni Antonio e Luigi Alba, in proprio e nella qualità di unici soci e legali rappresentanti della omonima società “Impresa Edile F.lli Giovanni Antonio Alba e Luigi Alba”.

- il detto ricorso, munito di istanza di sospensiva, è inteso ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 67856 del 14.12.2006, con la quale il Sindaco di Molfetta, in via contingibile ed urgente, ha ordinato ai ricorrenti:

a) di presentare all’Ufficio SPESAL dell’ASL BA2, entro 30 giorni a far data dalla notifica del provvedimento impugnato il piano di lavoro redatto da impresa abilitata ai sensi degli artt. 33 – 34 del D.L.vo 277/91, in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 10° e 10b;

b) di provvedere entro e non oltre 60 giorni a far data dall’approvazione del piano di lavoro, alla radicale bonifica per rimozione delle onduline in cemento-amianto costituenti la copertura di due capannoni e di una tettoia posti all’interno dell’azienda di proprietà dell’impresa ricorrente, presentando idonea documentazione circa lo smaltimento di dette onduline presso aziende autorizzate, regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Smaltitori, giusta art. 30 del D.L.vo n. 22/97;

- con la detta azione è richiesto, altresì, l’annullamento l’annullamento di tutti gli atti connessi, sia presupposti che conseguenziali rispetto a quelli sopra elencati ed in particolare:

1) verbale di sopralluogo e prelievo del 24 novembre 2006 eseguito congiuntamente dall’ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari, dalla AUSL BA2 – Servizio Igiene Pubblica Molfetta e dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Molfetta – Nucleo Ambientale Protezione Civile;

2)i rapporti di prova rilasciati dall’ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari – nn. 5025, 5026, 5027 e 5028 in data 28 novembre 2006

- con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa;

Il ricorso de quo è motivato da osservazioni di fatto (riferenti al rilievo fatto dagli organi preposti della pericolosità delle strutture indicate dettata dallo loro vetustà e la conseguente urgente richiesta di una radicale bonifica mediante eliminazione delle tettoie dai quattro capannoni per la tutela e la salubrità ambientale finalizzata a salvaguardare la salute pubblica) e da osservazioni in diritto: “A) Violazione e falsa applicazione del D.L.vo 277 del 1991.; B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990, degli artt. 50 e 54 della legge 267 del 2000. Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento.; C) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 1, lett. f), dell’art. 6, co. 3 e dell’art. 12, comma 2 della legge n. 257 del 1992, del D.M. della Sanità del 6/9/1994 e del D.M. della Sanità del 20/8/1999. Eccesso di potere per omessa valutazione dei

presupposti, errata valutazione presupposti, difetto di istruttoria, carenza ed incongruità delle motivazioni, ingiustizia, perplessità dell'azione amministrativa e sviamento. ...”;

Evidenziata la inconsistenza dei rilievi mossi, essendo l'ordinanza contingibile ed urgente impugnata conseguenza incontestabile ed inprocrastinabile dei rilievi effettuati dagli organi competenti ARPA e AUSL BA2;

Ritenuto necessario, quindi, costituirsi nel giudizio instaurato dai F.lli Alba al fine di far valere le ragioni tutte del Comune (tutore della salute ed incolumità pubblica) dichiarando la legittimità dell'ordinanza sindacale contestata, evidenziando, altresì, che il ricorso non risulta essere stato notificato anche all'ARPA e all'AUSL BA2, pur essendo essi controinteressati;

Ritenuto, all'uopo, di affidare la difesa processuale dell'Ente all'Avv. Giuseppe Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la Legge 04.08.2006 n. 248;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Giuseppe Magarelli, con studio in Molfetta, al Viale Pio XI n.40/30, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari - dai Sigg.ri Giovanni Antonio e Luigi Alba, in proprio e nella qualità di unici soci e legali rappresentanti della omonima società “Impresa Edile F.lli Giovanni Antonio Alba e Luigi Alba”, meglio descritto in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nel contenzioso di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 1) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.

- 2) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 4) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.